



Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

OGGETTO Convenzione tra FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.C.M. 6 novembre 2020.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità- con sede in Roma, Via della Panetteria 18 A, in persona del Capo Dipartimento, Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie

e

FAI – **Fondo per l'Ambiente Italiano ETS** con sede in Via Carlo Foldi 2, 20135 Milano C.F. 80102030154, P.IVA 04358650150 in persona del Direttore Generale, dott. **Davide Usai** (di seguito "FAI")

PREMESSE

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento UE 1381/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che, nell'ambito del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020", prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, specificando che la Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità, finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilità a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi della UE, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 27 aprile 2016;

VISTO il Regolamento UE 2019/1157, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante disposizioni sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021 «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» che prevede, quale Iniziativa-faro, la creazione entro la fine del 2023 di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri, il cui punto





di partenza sia costituito dall'esperienza del progetto pilota sulla tessera europea d'invalidità in corso in otto Stati membri;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso agli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTO l'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 e, in particolare, l'articolo 24-quater che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministro per i Beni e per le Attività Culturali e per il turismo 6 novembre 2020, recante la Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia;

VISTA la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (UPFPD), Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), in attuazione del dPCM 6 novembre 2020 sopra citato, stipulata il 23 dicembre 2021;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 368 del 14 ottobre 2021





stipulano

la presente convenzione al fine di consentire ai titolari della Carta europea della disabilità di fruire delle agevolazioni, promozioni e servizi di seguito specificati e con le modalità di seguito indicate:

Art. 1

- 1. Nell'ambito delle proprie attività e dei servizi erogati, il FAI riconosce ai titolari della Carta europea della disabilità le seguenti agevolazioni:
- a) ingresso gratuito per il titolare della carta ed un accompagnatore ove previsto a tutti i Beni FAI regolarmente aperti al pubblico;
- 2. All'interno dei Beni FAI di cui al comma 1, lett. a), è consentito l'ingresso gratuito anche in occasione di mostre o esposizioni temporanee e/o in presenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto.

Art. 2

1. I titolari della Carta europea della disabilità possono fruire dei servizi/agevolazioni di cui all'art. 1 mediante l'esibizione della Carta, senza ulteriori formalità o richiesta da parte del FAI, salvo la verifica della titolarità della Carta. Le agevolazioni possono essere ottenute anche mediante l'identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3

1. La presente convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle parti. Essa si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata qualora non venga comunicata disdetta scritta almeno trenta giorni prima della sua scadenza.

Art. 4

- 1. La Presidenza del consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione oggetto della presente convenzione ed è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti a terzi dall'applicazione della stessa.
- 2. La Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si riserva la facoltà di sospendere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa formale comunicazione alla controparte mediante l'invio di raccomandata a/r o posta certificata, con decorrenza dalla data di invio della comunicazione.





IL DIRETTORE GENERALE DEL FAI – FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS Dott. Davide Usai

II CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie